

i

**CASSAZIONE SEZ. V PENALE
19 FEBBRAIO 1985**

PRESIDENTE: ZUCCONI GALLI
ESTENSORE: QUAGLIONE
IMPUTATO: SANTIN

**Falsità in atti • Tassa di
circolazione • Ricevuta di conto
corrente postale • Atto pubblico •
Produzione con mezzo
meccanico • Irrilevanza •
Mancanza di sottoscrizione •
Conseguenze.**

Integra il reato di falso in atto pubblico il fatto di chi alteri la ricevuta di conto corrente postale attestante il pagamento della tassa di circolazione, irrilevante essendo la circostanza che il documento sia formato con mezzo meccanico e sia privo di sottoscrizione in quanto la procedura automatizzata è disposta in via legislativa e regolamentare ed è sempre identificabile con certezza il pubblico ufficiale che ha confezionato l'atto.

Con sentenza in data 13 luglio 1982 il Tribunale di Pordenone dichiarava Santin Walter colpevole del reato di cui agli artt. 476 cod. pen. e 482 cod. pen. per avere alterato la ricevuta di un versamento postale modificandone l'importo da L. 2.300 a L. 467.800 (in Pordenone il 9 giugno 1981); e, a lui concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione con i doppi benefici di legge, dichiarando non doversi procedere contro il medesimo per la contraffazione del disco contrassegno siccome estinto detto reato per amnistia.

Avverso la sentenza in data 1° dicembre 1983 con la quale la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la prima decisione impugnata dal Santin, questi ha proposto tempestivo e rituale ricorso per Cassazione denunciando la nullità della sentenza impugnata per avere assegnato natura di atto pubblico alla ricevuta del versamento postale della tassa di circolazione, da considerare nulla e inefficace per mancanza della sottoscrizione del funzionario dell'ufficio postale sia sul contrassegno esterno che sulla matrice.

Con un secondo motivo di ricorso il Santin si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità avendo versato l'in-

tero importo del bollo; il che avrebbe reso possibile l'applicazione dell'amnistia.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Non può essere accolto il primo motivo di ricorso perché ogni attestazione del pubblico ufficiale relativa a fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, come è nella fattispecie la ricevuta di pagamento di una somma mediante il servizio dei conti correnti postali, ha sostanzialmente non uno ma due profili rilevanti perché l'atto pubblico svolga la sua funzione e riceva la tutela correlata alla sua autenticità.

Il primo profilo è di natura sostanziale e secondo i suoi connotati essenziali l'elemento che caratterizza l'atto pubblico va ravvisato non tanto nella particolare intensità dell'efficacia probatoria dell'atto, quanto nel suo contenuto o nella sua provenienza da notaio e da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, e quindi nell'appartenenza del fatto attestato o documentato ad una attività contestuale e propria del pubblico ufficiale.

Deve pertanto ritenersi atto pubblico ogni scritto di natura documentale, redatto dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle sue funzioni.

Il secondo profilo è di natura formale e investe le caratteristiche esteriori dell'atto che la norma intende tutelare con espresso riferimento alle connotazioni destinate a denunciare quale ne sia la provenienza.

I processi di meccanizzazione e l'uso frequente di automatismi sempre più complessi nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione rendono certi che l'atto da tutelare non perde la sua natura e tanto meno si svuota di efficacia quanto ai suoi contenuti e quanto alla sua funzione se il meccanismo preposto ad uno dei momenti rilevanti della sua formazione, introdotto nella pratica quotidiana mediante disposizione legislativa e regolamentare, sia altresì idoneo ad un'identificazione certa del pubblico ufficiale preposto alla preparazione e alla confezione dell'atto, ancorché non firmato, salvi i casi in cui la legge non richieda *ad substantiam* la sottoscrizione.

La stampigliatura a macchina numeratrice e datatrice delle ricevute di versamento di somma in conto corrente po-

stale, destinata al pagamento della tassa di circolazione per autoveicoli, non fa perdere a questi documenti la natura di atti pubblici, ancorché privi della sottoscrizione del pubblico ufficiale che ha presieduto all'operazione, sempre identificabile con certezza, e il falso materiale commesso su questi atti è punibile ai sensi degli artt. 476 e 482 cod. pen.

(*Omissis*).

LA TUTELA PENALE DEL DOCUMENTO ELETTRONICO

1. La presente nota prende lo spunto dalla sentenza della Corte di Cassazione del 19 febbraio 1985. Santin, emessa in materia di falsificazione di una cedola di conto corrente postale, che ha una sua rilevante importanza in quanto è una delle non molte decisioni giurisprudenziali che viene a conferire efficacia ad un documento redatto da un p.u. con l'ausilio di un mezzo meccanico.

Nella fattispecie il ricorrente aveva alterato la ricevuta di un versamento postale modificandone l'importo da L. 2.300 a L. 467.800.

Ancorché la fattispecie sia ricorrente nella prassi la Corte Suprema di Cassazione in precedenza non sempre aveva riconosciuto la qualifica di atto pubblico alle cedole di conto corrente¹.

¹ Infatti in precedenza la giurisprudenza aveva affermato che non costituiva né atto pubblico né certificato amministrativo bensì attestato sul contenuto di atti, in quanto attestazione derivata dall'atto di versamento della tassa, di cui sinteticamente riportava gli elementi essenziali. Così Sez. V pen. sent. 1302 del 12 dicembre 1983, nonché la sent. 8119 Sez. V del 6 giugno 1978, Zuppati la quale sottolinea che « il tagliando che funge da bollo... quando la tassa di circolazione venga pagata... mediante conto corrente presso gli uffici postali, ..., non è infatti che l'attestazione dell'atto di versamento della tassa, di cui contiene sinteticamente gli elementi essenziali (categoria del veicolo, targa, scadenza, importo pagato) ».

Risalendo indietro nel tempo la Sez. II con la sent. 423, 28 febbraio 1964, Marolla aveva affermato che la ricevuta di conto corrente postale ha natura di certificazione amministrativa.

In questo caso, trovandosi la Corte a dover decidere in merito ad un ricorso presentato da un soggetto che aveva « corretto » la ricevuta di un versamento postale (nella fattispecie si trattava di un bollo di circolazione), è stato riconosciuto che un atto, redatto nelle forme su esposte, è comunque un atto pubblico.

A questa conclusione vi è giunta per due motivi, basandosi sul principio della rilevanza di ogni attestazione, compiuta dal pubblico ufficiale relativa a fatti da lui posti in essere o avvenuti in sua presenza, e che sono gli elementi dell'atto: 1) « L'elemento che caratterizza sostanzialmente l'atto pubblico va ravvisato... nel suo contenuto o nella sua provenienza da notaio o pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede... Deve pertanto ritenersi atto pubblico ogni scritto di natura documentale, redatto da pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle sue funzioni ».

2) « L'elemento formale investe le caratteristiche esteriori dell'atto che la norma intende tutelare con espresso riferimento alle connotazioni destinate a denunciare e tutelare soprattutto quale ne sia la provenienza »².

2. La prima delle problematiche sollevate dalla sentenza in esame, è quello delle falsità in atti pubblici.

Il codice penale vigente al titolo VII del libro II elenca e disciplina i reati contro la fede pubblica, tra cui ricomprende le falsità in atti; la definizione che la dottrina dà all'attività di falsifica-

zione è quella che « falsificare significa porre in essere una situazione capace di fare apparire la realtà... diversa da quella che è e, quindi, atta a provocare un giudizio contrario al vero »³.

Un atto così formato quindi è adatto a ledere la fede pubblica, cioè quel fenomeno collettivo permanente, quel costume sociale, quel particolare atteggiamento della pubblica moralità, che si viene a creare in base ad una condizione a cui i soggetti attribuiscono la massima fiducia.

Da questo concetto una parte della dottrina ha rilevato che costituisce fede pubblica quella che si appunta nella forma, nell'atto, nei segni e nelle forme esteriori, attraverso la disposizione dei quali lo Stato sanziona la fede protetta⁴.

Di conseguenza si può dire che in tutti i reati di falso si avrà una *mutatio veritatis* ed una *imitatio veritatis*.

La « *mutatio* consiste nelle alterazioni aggiunte, soppressioni ecc., mentre la *imitatio* integra il requisito dell'inganno »⁵.

Perciò non si può parlare di falso se non vi è possibilità d'inganno ed offesa della pubblica fede, ed insieme a queste necessità che vi sia per lo meno la possibilità che venga in pericolo l'interesse salvaguardato dell'integrità dei mezzi probatori⁶.

Avendo il falso la funzione d'ingannare si può rilevare che « mentre vi sono alcune falsità che possono trarre in inganno una sola persona, o un numero ristretto di persone..., ve ne sono non poche, che hanno la capacità d'ingannare il pubblico, e cioè un numero indeterminato di persone »⁷.

In proposito il Carnelutti ha sostenuto che « gli scavi per gettare le fondamenta della teoria del falso sboccano inevitabilmente nei principi processualistici delle prove »⁸.

Sono perciò da considerare oggetto di falsificazione tutti i documenti, intendendo con il termine documenti, sia gli atti pubblici che le scritture private ed ogni altro tipo di « scritto » che possa in qualche modo essere utilizzato come mezzo probatorio, com'è stato rilevato anche dalla giurisprudenza delle Sezioni Penali della Corte di Cassazione⁹.

Sotto il profilo degli atti pubblici la giurisprudenza ha rilevato che, data la loro importanza probatoria, rientrano in

² Cass. pen., Sez. V, sent. 4073, 19 febbraio 1985, Santin.

³ ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale - Parte speciale*, II, Milano, 1982, p. 553, nonché Id., *Sull'essenza dei delitti contro la fede pubblica*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1951, 625.

⁴ MALINVERNI, *Fede pubblica* (*Dir. pen.*), in *Enc. dir.*, XVII, Milano, 1968, p. 74. Per un maggiore approfondimento si veda: Id., *Teoria del falso documentale*, Milano, 1958, e Id., *I documenti pubblici nei reati di falsità*, in *Giust. pen.*, 1951, II, 545.

⁵ MALINVERNI, *Fede pubblica*, cit., p. 73.

⁶ CRISTIANI, *Fede pubblica (delitto contro la)*, in *Noviss. Dig. it.*, VII, Torino, 1961, p. 170.

⁷ ANTOLISEI, *Manuale*, cit., p. 553.

⁸ CARNELUTTI, *Teoria del falso*, Padova, 1935, p. 35.

⁹ Cass. pen., Sez. V, n. 9423, 21 aprile 1983, Pozzan, per quanto riguarda le cartelle cliniche, oppure Cass. pen., Sez. II, 11 luglio 1984, Alessi, per quanto riguarda il formulario di richieste di analisi da parte di medico convenzionato.

questa categoria tutti i documenti, sia pure di carattere interno, che, formati dal pubblico ufficiale competente, costituiscono, o concorrono a costituire, un diritto o un obbligo per taluno, oppure siano destinati a provare un fatto giuridicamente rilevante del pubblico ufficiale o da lui percepito od attuato¹⁰.

Rientrano perciò nell'ambito della tutela prevista dagli artt. 476, 479, 483 e 487 cod. pen. non soltanto gli atti, i registri ed i documenti destinati a spiegare efficacia nei confronti del pubblico, ma anche quegli atti interni che hanno rilevanza giuridica ed efficacia probatoria agli effetti della documentazione di fatti inerenti all'attività svolta ed alla regolarità delle operazioni amministrative dell'ufficio al quale il suo autore è addetto.

Del pari sono da considerare atti pubblici anche quei documenti i quali, pur se riproducono dati desumibili da altri, danno vita ad un atto avente sostanzialmente una propria individualità ed una autonoma funzione, e siano quindi destinati a spiegare i propri effetti giuridici (i c.d. atti soltanto formalmente derivativi)¹¹.

Da tutto questo si può dire che il concetto di atto pubblico, agli effetti della legge penale, è più ampio rispetto a quello che può ricavarsi dalla definizione dell'art. 2699 cod. civ., rientrando nella nozione di atto pubblico anche quei documenti formati da un pubblico ufficiale, o da incaricato di un pubblico servizio, compilati con le debite forme per uno scopo di diritto pubblico, inerente all'esercizio della pubblica funzione o del pubblico servizio, al fine di comprovare e rappresentare un fatto giuridico¹².

3. Da questi principi fondamentali la sentenza annotata deduce che gli attuali processi di meccanizzazione, che si sono andati via via diffondendo nella pratica quotidiana della P.A., « rendono ugualmente certi che l'atto da tutelare non perde la sua natura e tantomeno si svuota di efficacia, quanto ai suoi contenuti e quanto alla sua funzione se il meccanismo predisposto ad uno dei momenti rilevanti della sua formazione..., sia altresì idoneo ad un'identificazione certa del pubblico ufficiale preposto alla preparazione ed alla confezione dell'atto, ancorché non firmato, salvo i casi in cui la leg-

ge non richieda *ad substantiam* la sottoscrizione ».

Di conseguenza « la stampigliatura a macchina, numeratrice e datatrice delle ricevute di versamento di somma in conto corrente postale..., non fa perdere a questi documenti la natura di atti pubblici, ancorché privi della sottoscrizione del pubblico ufficiale che ha presieduto all'operazione, sempre identificabile con certezza, e il falso materiale commesso su questi atti è punibile ai sensi degli artt. 476 e 482 cod. pen. »¹³.

A questo punto si rende opportuno fare un'analisi più ampia, tenendo presente che la giurisprudenza e la dottrina penale non accolgono i dati di quella civile e dove li accolgono li interpretano in maniera più estensiva.

Innanzitutto va ricordato che oltre a quella in esame, altre decisioni, anche se meno recenti, sono state indirizzate verso il riconoscimento di una nuova forma di documenti: i documenti redatti con mezzi meccanici.

Anteriormente infatti la stessa Corte, che si era trovata a giudicare casi di falsità in atti redatti con mezzi meccanici, aveva affermato che la ricevuta di versamento in conto corrente postale della tassa di circolazione costituisce atto pubblico e non attestato o certificato amministrativo, trattandosi di un documento rilasciato dall'ufficiale delle poste e attestante un'attività da lui svolta personalmente nell'esercizio delle sue funzioni¹⁴.

¹⁰ Cass. pen., Sez. V, sent. 268, 10 febbraio 1967, Mengarone, Cass. pen., Sez. VI, sent. 1411, 6 luglio 1967, Bazzani. Più recenti invece Cass. pen., Sez. II, 11 luglio 1984, Alessi; Sez. V pen., sent. 1612 del 21 gennaio 1982, per quanto riguarda il diario di classe, e Cass. pen., Sez. V, sent. 1388, del 2 ottobre 1981 per lo statino di esame teorico di guida. App. Genova 13 aprile 1983 sulle orme della Suprema Corte, ha ritenuto che « sono atti pubblici non solo i documenti aventi efficacia costitutiva o dispositiva rispetto a situazione giuridica di rilevanza pubblicistica, ma anche quelli che attestano il compimento di una certa attività da parte del pubblico ufficiale, ovvero l'accadimento di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti ». In precedenza Trib. Viterbo 1° dicembre 1981 (in *Giur. agr. it.*, 1984, II, 39) aveva già stabilito che i registri di lavorazione (carico e scarico) ex art. 5 d.l. 1051/67 sono atti pubblici.

¹¹ Cass. pen., Sez. II, sent. 2932, 15 ottobre 1971, D'Ago-stino.

¹² Cass. pen., Sez. VI, sent. 1753, 8 ottobre 1969, Davanzati.

¹³ Cass. pen., Sez. V, sent. 4073, 19 febbraio 1985, Santin.

¹⁴ Cass. pen., Sez. V, sent. 2520, 11 dicembre 1981, Tassi.

Quale fosse quest'insieme di attività che il pubblico ufficiale svolge in questi casi è stato specificato dalle Sezioni Unite Penali: introito della somma indicata nel documento; accredito della somma stessa su un conto determinato a favore del suo titolare; autenticazione dell'intera operazione¹⁵.

Pertanto al documento è stata conferita espressamente efficacia di atto pubblico, ritenendo che il tagliando-ricevuta (o ricevuta di versamento) della c.d. tassa di circolazione, ha funzione probatoria, in quanto essendo in esso consacrata l'attività svolta dal pubblico ufficiale in relazione alla riscossione della somma importo della tassa, è diretta a documentare in maniera diretta e non derivata tale fatto, giuridicamente rilevante ai fini della circolazione del veicolo¹⁶.

4. A questo punto sorge la necessità di analizzare che cosa sia un atto pubblico e quali siano i suoi elementi.

L'art. 2699 cod. civ. stabilisce che « l'atto pubblico è il documento redatto con le richieste formalità, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato ».

L'art. 2700 cod. civ. aggiunge che « l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ».

L'atto pubblico classico può dunque essere definito come quell'atto contenente un'esposizione di fatti, o di dichiarazioni di volontà, creati in maniera conforme al dettato normativo che stabilisce: 1) la forma scritta, anche se possono essere utilizzati vari sistemi grafici, purché siano comprensibili ad una pur ristretta cerchia di persone, e che esprima un certo pensiero; 2) la riconoscibili-

tà dell'autore, cioè il soggetto da cui proviene l'atto, che avviene attraverso la sottoscrizione in maniera riconoscibile; 3) il contenuto, che può essere di narrazione di un fatto oppure di una dichiarazione di volontà, da cui deriva la differenza operata in dottrina tra documenti espositivi e documenti dichiarativi; 4) la funzione di servire da prova nel traffico giuridico, che viene conferita dalla legge, anche se quando fu formato non lo fu con lo scopo di dimostrare quanto in esso contenuto, in quanto le norme stabiliscono che è sufficiente, per essere considerato mezzo di prova, la sua possibile utilizzazione a tal fine¹⁷.

Mentre le Sezioni Civili della Corte di Cassazione, hanno sempre dato agli artt. 2699 e 2700 un'interpretazione letterale, le Sezioni Penali hanno cercato di fornire una lettura più estensiva, sia al concetto di atto pubblico che ai suoi elementi, tanto da arrivare a riconoscere la qualità di atto pubblico agli atti interni della pubblica amministrazione che abbiano idoneità a documentare fatti relativi all'attività della medesima, anche se redatti per disposizioni generiche e non in base a norme regolamentari e di legge.

Ciò si può affermare che le Sezioni Penali si sono basate per riconoscere ad un documento la qualità di atto pubblico, sul concetto di mezzo probatorio e sulla sua qualità di fidefaciente.

Ad esempio è stato ritenuto atto pubblico un brogliaccio, redatto da un segretario comunale, nel quale venivano registrate la data e l'ora delle sedute della giunta comunale e venivano riportate per estratto le deliberazioni della giunta sottoscritte dai componenti del collegio¹⁸.

Con l'avvento dell'informatica e la sua progressiva utilizzazione, si è assistito alla sua applicazione anche nel settore della documentazione in maniera tale da avere una documentazione più rapida, in ogni campo, per tutte le attività che si vengono a porre in essere o di tutte le situazioni giuridiche che si formano.

Queste procedure hanno creato problemi di non facile soluzione nel mondo del diritto in quanto ci si è trovati di fronte ad una nuova forma di documento giuridico a cui è difficile dare un riconoscimento, a causa dell'impossibilità di

¹⁵ Cass. pen., Sez. Un., sent. 8435, 7 luglio 1984, Baldaccini.

¹⁶ Cass. pen., Sez. II, sent. 4412, 29 gennaio 1985, Pinto.

¹⁷ LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, Milano, 1981, p. 108 ss.

¹⁸ Cass. pen., Sez. V, sent. 343, 1° aprile 1968, La Fiosca.

ricomprendere questa nuova tipologia nelle norme vigenti¹⁹.

Infatti si può dire che si sono venuti a creare due nuove tipologie: il documento redatto con l'ausilio di mezzo meccanico, più antico, ad es. la macchina da scrivere, ed il documento « elettronico », più nuovo, cioè quello che si viene a formare all'interno di un *computer*.

Su questa impossibilità di ricomprendere nuove forme di documentazione si sono costruiti la difesa ed il motivo addotto per il ricorso dall'imputato della sentenza in esame, secondo il quale l'attribuzione della natura di atto pubblico alla ricevuta del versamento postale della tassa di circolazione, era da considerarsi nulla ed inefficace per mancanza della sottoscrizione del funzionario dell'ufficio postale sia sul contrassegno esterno che sulla matrice.

Ma la Corte di Cassazione ha replicato che « l'atto da tutelare non perde la sua natura e tantomeno si svuota di efficacia, quanto ai suoi contenuti e quanto alla sua funzione, se il meccanismo preposto ad uno dei momenti rilevanti della sua formazione... sia altresì idonea ad un'identificazione certa del pubblico ufficiale preposto alla preparazione ed alla confezione dell'atto, ancorché non firmato... La stampigliatura a macchina numeratrice e datatrice delle ricevute di somme in conto corrente postale... non fa perdere a questi documenti la natura di atti pubblici, ancorché privi della sottoscrizione del pubblico ufficiale che ha presieduto all'operazione, sempre identificabile con certezza... ».

A tal proposito va sottolineato che i meccanismi computerizzati, che nella prassi vengono utilizzati da grandi enti pubblici, sono in grado di registrare, attraverso il sistema di controllo tramite chiavi d'accesso, sia il soggetto che richiede il collegamento, sia le operazioni che questo svolge.

5. Per quanto riguarda il documento redatto tramite mezzo meccanico, il problema che sorge, specialmente in dottrina, è quello derivante dal fatto che non esiste alcuna norma che conferisca espressamente efficacia a questi documenti in cui, sul supporto cartaceo, non si può riscontrare una « sottoscrizione palese » di colui che l'ha redatto e quindi viene ritenuto quasi impossibile, o per

lo meno molto difficile, identificarne l'autore.

Pertanto si è sostenuto che era consentito l'uso di un mezzo meccanico per la redazione di atti pubblici purché ne fosse chirografa la sottoscrizione²⁰.

Ma non mancano pronunce in senso contrario, sostenendosi che il concetto penalistico di atto pubblico è autonomo rispetto a quello desumibile dalle norme del codice civile in quanto la legge penale mira a tutelare il documento pubblico nella sua genuinità e veridicità non solo quale strumento probatorio, ma anche in sé e per sé, quale principale espressione del bene giuridico della fede pubblica²¹.

Deve perciò attribuirsi valore di atto pubblico non solamente all'atto nominale — del quale cioè sia riconoscibile l'autore attraverso la sottoscrizione — ma anche l'atto non sottoscritto, quando sia identificabile come atto autonomo di un pubblico ufficiale²².

Pertanto deve ritenersi vero e proprio documento ogni scrittura contenente attestazioni di verità suscettibile di effetti giuridici e ciò nonostante la mancanza di sottoscrizione di coloro dai quali l'atto sia stato redatto, quando cioè sia agevolmente identificabile l'autore e l'organo della P.A. che lo abbia redatto.

Di conseguenza la Corte di Cassazione era già arrivata ad affermare, ancor prima della Sentenza in esame, che, ad esempio, l'orologio predisposto da un ente pubblico per la marcatura su cartellini-orario delle ore di lavoro prestate dai dipendenti non può essere considerato come *longa manus* dell'amministrazione nella formazione di documenti giuridicamente rilevanti, ma anzi deve essere valutato come mezzo di concreta manifestazione del pensiero del pubblico ufficiale — agevolmente individuabili

¹⁹ Per un maggiore approfondimento delle problematiche sul concetto di documento, relativo ai dati memorizzati in un *computer*, e sulla sua validità come atto pubblico si veda: GIANNANTONIO, *Introduzione all'informatica giuridica*, Milano, 1985, e CARIDI, *L'atto pubblico in forma elettronica*, dattiloscritto dall'Istituto Fil. Dir. Univ. Roma.

²⁰ Cass. pen., Sez. VI, sent. 989, 21 aprile 1970, Barberis.

²¹ Cass. pen., Sez. Un., 10 ottobre 1981, Di Carlo.

²² Cass. pen., Sez. V, sent. 840, 18 ottobre 1982.

le — incaricato alla predisposizione del programma per la formazione del documento.

In base a questa peculiarità l'atto in esame, cioè il cartellino-orario, deve considerarsi redatto dal pubblico ufficiale in quanto ha la funzione di attestare che il dipendente ha realmente eseguito la prestazione di lavoro nelle ore marcate dall'orologio²³.

Si può perciò dedurre che il problema fondamentale è la sottoscrizione dell'atto e la riconoscibilità del suo autore.

Tale riconoscibilità è una qualità essenziale e decisiva del documento e l'autore deve potersi desumere dalla dichiarazione in quanto, qualora ciò non fosse possibile, mancherebbe il concetto d'incorporazione, richiesto per l'esistenza del documento, basato sulla relazione tra l'autore ed il contenuto e la sua riconoscibilità deve potere essere attuata con mezzi oggettivi senza l'ausilio di elementi accessori.

Infatti nel momento in cui per riconoscere l'autore di uno scritto fosse necessario ricorrere ad elementi accessori questo non avrebbe più la qualità di documento a fini penalistici, perché mancherebbe la riconducibilità oggettiva dell'autore che si deve individuare al suo contenuto²⁴.

Così si è sostenuto che deve considerarsi atto pubblico il documento mancante di sottoscrizione, purché esista la possibilità d'identificarne l'autore in modo certo e sempre che la legge non richieda *ad substantiam* la sottoscrizione²⁵, in quanto la sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto non è sempre condizione di esistenza

di questo, se tale sottoscrizione non sia disciplinata come elemento essenziale²⁶.

Esistono inoltre documenti in cui pur in mancanza di sottoscrizione l'autore è riconoscibile da altri elementi ed in tal caso è solo necessario che sia possibile riconoscere con certezza la persona o l'ente da cui lo scritto proviene²⁷.

Di conseguenza, agli effetti del falso documentale, è solo necessario che, attraverso il documento, sia possibile riconoscere con esattezza la persona o l'ente da cui lo scritto proviene²⁸.

6. Applicando i principi giurisprudenziali ora esposti verrebbe meno la necessità della sottoscrizione non solo dell'atto pubblico redatto tramite un mezzo meccanico ma anche di quello formato direttamente, dopo un'elaborazione automatica, da un *computer* che permetta la riconoscibilità dell'autore.

Il principio sopracitato pare importante soprattutto in considerazione della circostanza che in numero ormai notevole di atti vengono redatti quotidianamente tramite *computer* e, per la struttura del mezzo utilizzato, non possono essere sottoscritti manualmente da colui che li ha formati.

Infine pare opportuno farsi carico dell'obiezione secondo cui nei documenti informatici verrebbe meno il concetto normativo di scritto, inteso come segni grafici apposti su di un supposto cartaceo che possono essere capiti da una cerchia, anche se ristretta, di persone.

Nel caso dell'informatica pare potersi sostenere che il flusso degli elettroni è il nuovo mezzo di scrittura (inchiestro) e gli strumenti elettro-magnetici sono la nuova carta. Dal canto loro i *bits* (alternarsi di zero e uno) sono il nuovo alfabeto internazionale attraverso il quale può essere creata la documentazione, e perciò il documento elettronico può essere considerato un documento scritto a tutti gli effetti; si tratterebbe dunque del più recente sistema di scrittura e di supporto, nel momento attuale, che la storia registra²⁹.

Lo « scritto » elettronico non è infatti né una forma orale, né si affida a supporti materiali usuali, né tantomeno a veicoli segnici sensorialmente percepibili, ma si manifesta in impulsi elettronici intellegibili soltanto al *computer*.

²³ Cass. 18 ottobre 1982, cit., è da sottolineare che in questo caso si è presa in esame una fattispecie di falsità in atti indipendentemente dal reato di truffa ai danni dello Stato. Inoltre è stata riconosciuta la qualità di atto pubblico alla matrice del biglietto ferroviario. Cass. pen., Sez. V, sent. 7722, 7 giugno 1984, Sorice.

²⁴ BORETTINI, *Il documento nel diritto penale*, Padova, 1946, p. 115; per quanto concerne la riconoscibilità dell'autore in un documento elettronicamente formato, v. CLARIZIA, *Valore giuridico del documento elettronico*, in AA.VV., *Informatica ed evoluzione giuridica nell'attività economica*, Firenze, 1985.

²⁵ Cass. pen., Sez. V, sent. 701, 9 ottobre 1981, Saccà.

²⁶ Cass. pen., Sez. VI, sent. 1753, 8 ottobre 1969, Davanzati.

²⁷ Cass. pen., Sez. V, sent. 1049, 8 febbraio 1979.

²⁸ Cass. pen., Sez. V, sent. 3310, 11 febbraio 1983, Ereddia; Cass. pen., Sez. VI, sent. 8216, 9 febbraio 1984, Rimondini; Cass. pen., Sez. V, sent. 5247, 1° marzo 1985, Moffa.

²⁹ BORRUSO, *Civiltà del computer*, IPSOA, 1978.

Da parte loro la stampante o il video non fanno altro che riprodurre una precedente manifestazione di volontà già espressa mediante impulso elettronico.

Si può perciò affermare che l'atto redatto da pubblico ufficiale o da lui fatto redigere da un programma *ad hoc* predisposto, con un sistema computerizzato su un nastro magnetico avrebbe tutte le caratteristiche di essere considerato un atto pubblico, cioè un « documento elettronico ».

Di conseguenza anche le manifestazioni dei dati contenute all'interno di un *computer*, dovrebbero sempre essere considerate come falsificazioni di documenti a cui applicare le norme vigenti, qualora ne ricorrano gli estremi³⁰.

CLAUDIO GUIDO CIMARELLA

³⁰ Su cui v. SARZANA, *Diritto penale dell'informatica*, in *Giust. pen.*, 1984, I, 21, nonché PICOTTI, *Problemi penalistici in tema di falsificazione di dati informatici*, in questa *Rivista*, 1985, 939.